

**POLIZZA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
DELL'ENTE PUBBLICO**

La presente **Polizza** è una **Polizza** di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la **Polizza** copre i reclami avanzati nei confronti dell'**Assicurato** e notificati agli **Assicuratori** per la prima volta durante il periodo di validità della copertura nei termini e nei modi indicati nel presente contratto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di Assicurazione .
Polizza:	il documento che prova l' Assicurazione .
Contraente/ Assicurato:	l'Ente che stipula il contratto assicurativo, il cui interesse è protetto dal contratto di Assicurazione .
Sinistro:	la richiesta di risarcimento pervenuta all'Ente Assicurato nei termini e nei modi stabiliti in Polizza
Gli Assicuratori:	L'impresa di Assicurazione o i sottoscrittori indicati nella scheda Tecnica di copertura.
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza a Danni Materiali .
Responsabilità Civile:	la responsabilità che possa gravare sull' Ente Assicurato e che derivi dall'esercizio da parte dei soggetti di cui debba rispondere per legge sullo stesso Ente di tali funzioni e attività, dichiarate in polizza ai sensi dell'art 28 della costituzione, la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Responsabilità Amministrativa:	la responsabilità che incombe sui soggetti della Pubblica Amministrazione che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione , abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza , ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione .
Responsabilità Amministrativa -Contabile:	la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un soggetto (dipendente e/o Amministratore) della Pubblica Amministrazione detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza , ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione .
Retribuzioni Lorde:	Ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, il Personale dipendente (e gli amministratori) effettivamente riceve a compenso delle proprie prestazioni inclusi i compensi corrisposti ai lavoratori interinali
Premio:	la somma dovuta dall'Ente Assicurato agli Assicuratori .
Indennizzo:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro .
Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro .
Periodo di Validità:	la durata dell' Assicurazione indicata nel Modulo.
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Ente di Appartenenza:	l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale i soggetti della Pubblica Amministrazione abbiano un rapporto di servizio o di mandato istituzionale.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE -NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
IN GENERALE**

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione**, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto agli **Assicuratori** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **Polizza** se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il **Premio** sarà corrisposto entro 30 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta **Polizza**.

Se l'**Assicurato** non paga i **Premi** o le rate di **Premio** successive, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del **30'** giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'**Assicurato** deve dare avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli **Assicuratori** ai quali è assegnata la **Polizza** oppure al broker indicato in **Polizza**, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;

- (b) **Formale** richiesta di risarcimento **Danni** da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc.);
- (c) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** (art. 1915 C.C.) Né l'**Assicurato** né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli **Assicuratori**.

Art. 8 – Cessazione del contratto e facoltà di recesso

La presente **Polizza** cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.(come previsto dall'art. 23 della Legge n. 62 del 18/04/2005).

Se la presente **Polizza** è stipulata per un periodo di più annualità, è comunque in facoltà delle parti rescinderla al termine di ogni periodo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo**, gli **Assicuratori** possono recedere dall'**Assicurazione**, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli **Assicuratori**, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di **Premio** netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico dell'**Assicurato**..

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'**Assicurato**.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE****- ENTE ASSICURATO -****Art. 12 – Oggetto dell'Assicurazione****Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi.**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale derivante all' **Assicurato** per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni commessi nello svolgimento della propria attività da soggetti dei quali per legge o mandato l'Assicurato stesso debba rispondere a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati, e semprechè l'**Assicurato** sia tenuto a risarcire il terzo per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato, fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili ma limitatamente a agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

Art. 13 - Inizio e termine della garanzia

L'**Assicurazione** vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'**Assicurato** nel corso del periodo di validità dell'**Assicurazione**, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dai soggetti di cui debba rispondere per legge o che lo rappresentino, relativamente ai cinque anni precedenti alla decorrenza del contratto stesso (**o come indicato nella Scheda Tecnica di Copertura se differente**), e che non siano ancora stati presentati all'**Assicurato**, e sempre che, alla data di stipulazione della **Polizza**, l'**Assicurato** non fosse a conoscenza delle circostanze che hanno dato luogo al **Sinistro** stesso.

Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa dell' **Assicurato** analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. l'**Assicurato** dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di **Sinistri** imputabili a **Dipendente** nominato in **Polizza** sottoposto a licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'**Assicurato** stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

L'**Assicurazione** è altresì operante per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente **Polizza**, (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere dai soggetti di cui debba rispondere l'Ente Assicurato durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione** stessa.

Per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di **Indennizzo** in aggregato, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** stessi, non potrà superare il **Massimale** indicato in **Polizza**.

Art. 14 - Limiti di Indennizzo

L'**Assicurazione** per singolo **Sinistro** e anno assicurativo è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** pattuito in polizza, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'**Assicurato** nello stesso periodo.

Nel caso di Sinistri in serie originati dalla stesso evento, la data di notifica del Sinistro va intesa come data di notifica di tutti i sinistri anche se notificati al Sottoscrittore dopo la data di scadenza della copertura. Tutti i sinistri originati dalla stesso evento vanno considerati come il medesimo sinistro.

Le garanzie vengono prestate con una **franchigia** a carico dell'**Assicurato** riportata nella SCHEDA TECNICA DI COPERTURA .

La franchigia dovrà restare a carico dell'**Assicurato** senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri **Assicuratori**.

Art. 15 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI POLIZZA SEMPRE OPERANTI

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente **Polizza** comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del **Massimale** indicato nella relativa voce nella scheda tecnica di copertura, indipendentemente dal numero di **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso periodo **Assicurativo** annuo a carico dell'**Ente Assicurato**.

B) – Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'**Assicurazione** comprende le **Perdite Patrimoniali** per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli **Assicuratori** risponderanno entro il limite del **Massimale** indicato nella relativa voce nella SCHEDA TECNICA di copertura indipendentemente dal numero di **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso periodo **Assicurativo** annuo a carico dell'**Ente Assicurato**.

C) – Garanzia “ Levata Protesti “ (VALIDA SOLO IN CASO DI AMMINISTRAZIONE COMUNALE).

L'**Assicurazione** è automaticamente estesa alle **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti del soggetto incaricato.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno entro il limite di € 150.000,00 indipendentemente dal numero di **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso periodo **Assicurativo** annuo a carico dell'**Ente Assicurato**.

D)– Garanzia “ Errato trattamento dei dati personali “.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'**Ente Assicurato** dalla inosservanza delle disposizioni della Legge n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, per perdite patrimoniali cagionati a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purchè conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito continuativo.

E)– Garanzia “ leggi 626/94 e 494/96

L'**Assicurazione** è operante per le responsabilità poste a carico dei Responsabili relativamente alla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti incaricati dall'Ente

Assicurato in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni. A parziale modifica dell'Art. 28 Estensione D.Lgs. 626, si precisa che la copertura é pienamente operante anche a favore di quegli Assicurati che non abbiano eseguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo decreto legislativo 626.
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori a rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

La copertura si intende estesa con una somma che va sino alla concorrenza del **Massimale** indicato nella relativa voce nella SCHEDA TECNICA di copertura, indipendentemente dal numero di **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso periodo **Assicurativo** annuo a carico dell'**Ente Assicurato**.

E1) Estensione di Garanzia “Estensione Certificati Merloni come previsto dall’” ex D.M 123 del 18/04/2005 modello 2.1 – Progettista interno.

L'assicurazione comprende la possibilità di poter emettere singoli certificati Merloni relativamente alle varianti di progetto come previsto per legge. Nel caso specifico l'Ente Assicurato potrà richiedere all'Assicuratore, mediante apposito modello rilasciato dallo stesso, la valutazione e quantificazione del costo assicurativo dell'opera in base alla somma prevista per l'opera e la durata, secondo le indicazioni e i dettami richiamati nel modello 2.1 del DM 123/2005 e/o successive modifiche ed integrazioni .

Art.16- Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'**Assicurazione** non vale per le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a:

- a) colpa grave dei soggetti di cui debba rispondere per legge o che rappresentino l'Ente;
- b) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i **Danni** derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- c) **Danni Materiali** di qualsiasi tipo, salvo quanto indicato alle "condizioni aggiuntive PER LE ATTIVITA' tecniche" (**art.24 e seguenti**);
- d) atti od omissioni o **Perdite Patrimoniali** o reclami notificati all' **Assicurato** e riguardanti comportamenti posti in essere in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in **Polizza**;
- e) responsabilità assunte volontariamente dai soggetti di cui a norme di legge debba rispondere l' Ente **Assicurato** al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'Ente Assicurato;
- f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; **Danno** ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- h) multe, ammende, sanzioni, se inflitte direttamente all'**Assicurato**, salvo che le stesse non siano comminate a Terzi per responsabilità dell'Assicurato;
- i) Il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o veicoli, esclusa comunque ed in ogni caso **la Responsabilità Civile** di cui alla ex legge 990/69 ora D.lgs 209/2005;
- l) a fatti e circostanze pregresse già note all' **Assicurato** e denunciate prima dell'effetto della presente **Polizza**;
- m) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- n) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 17 - Estensione territoriale

L'**Assicurazione** vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 18 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

Art. 19 - Vincolo di solidarietà

L'**Assicurazione** vale esclusivamente per la responsabilità derivante all'**Assicurato**., relativamente al soggetto od ai soggetti di cui debba rispondere per legge o per mandato istituzionale.

Art. 20– Danni di serie

In caso di **Sinistri** di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'**Assicurazione**.

Art. 21 - Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dei soggetti di cui l'**Assicurato** risponda per legge o che rappresentino per mandato istituzionale, l'**Assicurazione** s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico.

Art. 22 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli **Assicuratori** assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell' **Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' **Assicurato** stesso con l'assenso dell' **Assicurato**. Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l' **Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in **Polizza** per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** e l'Ente **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del **Massimale** di cui sopra. Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 23 - Clausola Broker

I Sottoscrittori conferiscono mandato a (di seguito il broker) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al broker si considererà come effettuata al Sottoscrittore;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal broker si considererà come effettuata dal Sottoscrittore.

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio (qui di seguito il Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Broker si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente/Assicurato al broker si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli **artt. 1341 e 1342 C.C.** l'**Assicurato** dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 – Altre assicurazioni
- Art. 5 – Aggravamento del rischio
- Art. 8 Cessazione del contratto e facoltà di recesso
- Art. 13 – Inizio e termine della garanzia
- Art. 18 – Rischi esclusi dall'**Assicurazione**
- Art. 20 – Persone non considerate terzi
- Art. 21 – Cessazione dell'**Assicurazione**

**CONDIZIONE ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI
COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE
ATTIVITÀ TECNICHE**

Art.24- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie di cui all'art.12, é estesa alla responsabilità professionale, derivante all' **Assicurato** per:

- ✓ le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte , **a seguito di una accertata definizione giudiziale**, ed in particolare di:
 - ❖ progettista,
 - ❖ direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
 - ❖ collaudatore;
 - ❖ responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche;
 - ❖ responsabile dei lavori ai sensi D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche;
 - ❖ coordinatore per la progettazione ai sensi D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche;
 - ❖ coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche;
 - ❖ preposti alla sicurezza ai sensi D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche;
 - ❖ altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispose il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica) per :
- ✓ le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell' **Assicurato**.
- ✓ le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- ✓ i danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

Art.25-CONDIZIONI AGGIUNTIVE :

- a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.
- c) l'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti incaricati in funzione di:
 - 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.26- ESCLUSIONI ADDIZIONALI(OPERANTI PER GLI ARTT.24 E SEGUENTI)

L'assicurazione non è operante:

- o) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- p) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- q) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- r) ~~per~~ per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
- s) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto
- t) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge; (vedi lett m)
- u) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- v) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- w) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;

Art.27- PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA

A parziale deroga del punto u), "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti,

riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite di € xxxx per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia a carico dell'Assicurato indicato pari ad € xxx.

Art.28- ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

Art.29-DANNI ALLE OPERE

A parziale deroga del punto v), "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite di € xxx per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia a carico dell'Assicurato indicato pari ad xxxx.

Art.30- DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga del punto w), "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Ente Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Ente Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite di € XXXX per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia a carico dell'Assicurato indicato pari ad € XXX.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli **artt. 1341 e 1342 C.C.** l'**Assicurato** dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 – Altre assicurazioni
- Art. 5 – Aggravamento del rischio
- Art. 8 Cessazione del contratto e facoltà di recesso
- Art. 13 Inizio e termine della garanzia
- Art. 16 – Rischi esclusi dall'**Assicurazione**
- Art. 18 – Persone non considerate terzi
- Art. 22 – Gestione delle vertenze- Spese legali

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di **Polizza** o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di **Assicurazione** esclude la copertura di qualunque perdita, **Danno**, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente , oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del **Sinistro**:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità' od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di **Perdite Patrimoniali**, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno , o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli **Assicuratori** eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei **Danni**, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli **Assicuratori** graverà sull'**Assicurato**.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

L'ASSICURATORE**L'ENTE CONTRAENTE/ASSICURATO**